



Università di Genova

REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL DOTTORATO DI RICERCA

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Obiettivi formativi	3
Art. 3 - Risorse finanziarie	3
Art. 4 - Commissione dottorato di ricerca	4
TITOLO II - Accreditemento e attivazione dei corsi e istituzione delle scuole di dottorato.....	4
Art. 5 - Modalità di attivazione dei corsi di dottorato	4
Art. 6 - Requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato.....	5
Art. 7 - Proposte di attivazione dei corsi	5
Art. 8 - Delibere sull'attivazione dei corsi. Accreditemento.....	6
Art. 9 - Istituzione delle scuole di dottorato	6
TITOLO III Organizzazione dei corsi e delle scuole di dottorato.....	6
Art. 10 - Organi dei corsi e delle scuole	6
Art. 11 - Coordinatore del corso	6
Art. 12 - Collegio dei docenti – composizione	7
Art. 13 - Collegio dei docenti – attribuzioni	7
Art. 14 - Direttore della scuola di dottorato.....	8
Art. 15 - Consiglio direttivo della scuola di dottorato	8
TITOLO IV - Ordinamento dei corsi	9
Art. 16 - Accesso ai corsi	9
Art. 17 - Nomina delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato.....	10
Art. 18 - Valutazione comparativa dei candidati.....	10
Art. 19 - Norme relative allo status di dottorando e allo svolgimento dei corsi	10
Art. 20 - Borse di studio	12
Art. 21 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere	13
Art. 22 - Dottorato industriale.....	13
Art. 23 - Dottorati con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione	13
Art. 24 - Dottorati di interesse nazionale.....	14
Art. 25 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca	14

Art. 26 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato	15
Art. 27 - Certificazione di Doctor Europaeus e di dottorato internazionale (International PhD)	15
TITOLO V – Disposizioni finali.....	15
Art. 28 - Entrata in vigore.....	15

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento e le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca nonché l'organizzazione delle scuole di dottorato, ove istituite.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, deve consentire di:

- a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e successive indicazioni e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi *Standard* e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di *standard* accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. Il senato accademico formula annualmente al consiglio di amministrazione proposte concernenti l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato. Il consiglio di amministrazione delibera l'ammontare dell'impegno finanziario.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione degli accordi consortili di cui all'art. 5, comma 2 sono a carico delle strutture che propongono l'attivazione dei corsi di Dottorato con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 4 - Commissione dottorato di ricerca

1. La commissione dottorato di ricerca è nominata con decreto rettorale ed è costituita da:

- a) il delegato del rettore al dottorato di ricerca, con compiti di coordinatore;
- b) il prorettore alla ricerca;
- c) il prorettore alla formazione;
- d) i coordinatori dei corsi di dottorato.

2. La commissione:

- a) esprime annualmente parere al senato accademico sulle proposte di attivazione dei corsi di dottorato, verificando la coerenza di tali proposte con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane e finanziarie, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6;
- b) esprime parere sulle proposte di istituzione di scuole di dottorato;
- c) formula proposte circa l'attribuzione delle borse ai corsi di dottorato o alle scuole di dottorato, ove istituite;
- d) esprime pareri e formula proposte sui corsi di dottorato di cui all'articolo 22, 23 e 24 e sostiene azioni volte alla loro promozione;
- e) formula proposte ed esprime pareri relativi ai programmi formativi dei corsi di dottorato, promuove attività, anche in comune tra più corsi, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- f) formula proposte ed esprime parere in riferimento alla stipula di convenzioni con altre università italiane o estere, con enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, con istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi della normativa vigente, con imprese, anche estere, con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per il finanziamento o il co-finanziamento di corsi di dottorato o di curriculum di corsi di dottorato;
- g) formula proposte per la revisione dei bandi relativi al dottorato di ricerca;
- h) formula proposte per la revisione dei siti internet relativi al dottorato di ricerca;
- i) formula linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati presso l'Ateneo e degli esiti occupazionali dei dottori di ricerca a seguito del conseguimento del titolo;
- l) formula e promuove ogni altra proposta volta a garantire una funzionale organizzazione del dottorato di ricerca e la sua proiezione nazionale e internazionale, nel rispetto degli adeguamenti normativi in materia;
- m) formula proposte per la revisione del presente regolamento.

TITOLO II - Accreditemento e attivazione dei corsi e istituzione delle scuole di dottorato

Art. 5 - Modalità di attivazione dei corsi di dottorato

1. Previo accreditemento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli *Standard* e le Linee guida condivisi a livello europeo, sono attivati corsi di dottorato che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. I corsi di dottorato, previo accreditemento concesso dal Ministero, possono anche essere attivati in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;

- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM del 14 dicembre 2021, n. 226, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
- 3) I corsi di dottorato attivati in forma associata di cui al comma 2, devono garantire l'elevata qualificazione delle istituzioni associate in convenzione o consorzio che sarà oggetto di verifica dell'ANVUR secondo la normativa vigente.
- 4) I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 comma 11.

Art. 6 - Requisiti per l'accredimento dei corsi di dottorato

1. L'accredimento dei corsi di dottorato deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Proposte di attivazione dei corsi

1. La proposta di attivazione dei corsi di dottorato è formulata, annualmente, al senato accademico dai dipartimenti e dai centri di Ateneo interessati, sentito il parere della commissione dottorato di ricerca. Sulla proposta è acquisito il parere delle pertinenti scuole.
2. La proposta, rispondente ai requisiti di cui all'art. 6, è corredata delle seguenti indicazioni:
- (2.1) la denominazione dei singoli corsi di cui si chiede l'attivazione e la eventuale articolazione in curriculum che devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti;
 - (2.2) la struttura del corso, sede unica, o consortile, e, in tale caso, l'indicazione delle Università o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione in consorzio;
 - (2.3) i temi di ricerca, gli obiettivi formativi, e gli sbocchi professionali relativi al corso e/o ai singoli curriculum, secondo la loro specificità;
 - (2.4) il progetto formativo relativo al corso e, se presenti, ai singoli curricula, sviluppato conformemente alla normativa vigente, con l'indicazione della didattica erogata, e dei risultati attesi, con la menzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti in cicli precedenti;
 - (2.5) le modalità di ammissione al corso e/o ai singoli curriculum e i titoli di accesso;
 - (2.6) gli esiti occupazionali di quanti hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca;
 - (2.7) il numero dei posti, per ciascun corso, inclusi i posti riservati ai sensi dell'art. 8 comma 3 e i posti senza borsa;
 - (2.8) il numero delle borse richieste all'Ateneo, il numero presuntivo delle borse finanziate dai dipartimenti, da altre Università o da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento delle borse stesse;
 - (2.9) i nomi dei componenti del collegio dei docenti di ciascun corso e del coordinatore del corso, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente;
 - (2.10) le strutture operative e scientifiche di riferimento;
 - (2.11) le convenzioni con Università o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, e l'indicazione di autonome risorse per il finanziamento di borse su specifiche linee di ricerca;
 - (2.12) le collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - (2.13) ogni ulteriore indicazione necessaria per la pubblicazione del bando di concorso o richiesta dalle banche dati ministeriali o dagli organi nazionali di valutazione del sistema universitario;
 - (2.14) un piano finanziario dal quale risulti la disponibilità di adeguate risorse economiche, oltre che umane, e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

Art. 8 - Delibere sull'attivazione dei corsi. Accredimento

1. Il rettore, previa deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo, su parere della commissione dottorato di ricerca inoltra richiesta di accreditamento al Ministero per i corsi di dottorato, con gli eventuali curriculum, e le sedi in cui si svolgono.
2. La domanda deve indicare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il numero complessivo di posti per cui è richiesto l'accredimento.
3. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dell'Ateneo, possono essere previsti posti riservati in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all'estero.
4. La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 6 comporta la revoca dell'accredimento. In tal caso, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato è sospesa con effetto immediato.
5. In riferimento al sistema di accreditamento che prevede la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti, il nucleo di valutazione di Ateneo invia annualmente agli organi di governo una relazione concernente la valutazione di ciascuna scuola di dottorato se istituita e dei singoli corsi di dottorato. Le valutazioni del nucleo, con le annesso motivazioni, sono messe a disposizione della commissione dottorato di ricerca.
6. Il rettore, ove richiesta, invia al Ministero per l'Università, per la trasmissione ai competenti organi nazionali per la valutazione del sistema universitario, la relazione annuale del nucleo, accompagnata dalle osservazioni del senato accademico.

Art. 9 - Istituzione delle scuole di dottorato

1. Le scuole di dottorato sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti di Ateneo, con delibera del senato accademico, sentiti la commissione dottorato di ricerca, le scuole, il consiglio di amministrazione.
2. La proposta di istituzione di una scuola di dottorato richiede l'adesione di almeno tre corsi di dottorato afferenti a dipartimenti appartenenti alla scuola o alle scuole di Ateneo proponenti.
3. La scuola di dottorato coordina i corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi, anche in relazione agli indirizzi scientifici e formativi generali delle Università, e ne verifica i risultati. Essa cura inoltre l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
4. Ogni scuola di dottorato è disciplinata da un regolamento che ne definisce le finalità specifiche e le modalità organizzative in conformità al presente regolamento. Tale regolamento può adottare disposizioni in deroga al comma 3 del presente articolo e agli artt. 14 e 15.

TITOLO III Organizzazione dei corsi e delle scuole di dottorato

Art. 10 - Organi dei corsi e delle scuole

1. Sono organi dei corsi il collegio dei docenti e il coordinatore del corso.
2. In caso di istituzione di una scuola di dottorato, sono organi della scuola: il direttore e il consiglio direttivo.
3. Per ciascun corso di dottorato è individuato un centro di spesa per il supporto amministrativo - contabile.

Art. 11 - Coordinatore del corso

1. Il coordinamento del corso è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. Il coordinatore è di norma unico per tutti i cicli di dottorato attivi.

Il coordinatore è proposto dal collegio dei docenti del dottorato, tra i propri membri, al consiglio di dipartimento o al centro di Ateneo che propone l'attivazione del dottorato; è nominato dal senato accademico congiuntamente all'attivazione del corso di dottorato e rimane in carica per l'intera durata del ciclo di dottorato.

In caso di dimissioni o cessazione, il collegio provvede alla proposta del nuovo coordinatore, che assume di norma le funzioni per tutti i cicli attivi.

2. Il coordinatore del corso:

(2.1) è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso;

(2.2) convoca e presiede il collegio dei docenti;

(2.3) dà esecuzione alle delibere del collegio dei docenti;

(2.4) coordina la propria azione con il direttore della scuola di dottorato, ove istituita;

(2.5) propone al collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni di studio all'estero e alla sospensione per la frequenza dei corsi indicati all'art. 19;

(2.6) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del collegio nella prima seduta utile.

Art. 12 - Collegio dei docenti – composizione

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale.

È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. La composizione del collegio deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Alle riunioni e alle attività del collegio possono partecipare, con voto consultivo, su invito del Collegio, supervisori, co-supervisori e docenti di ruolo dell'Università di Genova o di Università consorziate, esterni al collegio dei docenti.

3. Qualsiasi modifica nella composizione del collegio dei docenti è soggetta a delibera del collegio dei docenti e del dipartimento o centro di Ateneo cui afferisce il corso di dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 1.

4. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La partecipazione di professori o ricercatori dell'Università di Genova al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso dall'Ateneo genovese è subordinata al nulla-osta da parte del senato accademico, previo parere della commissione dottorato di ricerca e del consiglio di dipartimento di afferenza del docente.

6. Per ogni ciclo di dottorato attivo è assicurata la rappresentanza nel collegio del dottorato di un dottorando per la trattazione di problemi didattici e organizzativi. L'elezione del componente viene effettuata all'inizio del ciclo; in caso di decadenza o rinuncia, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria elettorale; in caso non risulti alcun non eletto in graduatoria, il coordinatore indice una elezione suppletiva. Il collegio risulta validamente formato anche qualora a seguito delle procedure di cui sopra non risulti individuato alcun rappresentante degli studenti.

Art. 13 - Collegio dei docenti – attribuzioni

1. Il collegio del corso di dottorato esercita le seguenti funzioni:

(1.1) determina annualmente l'organizzazione delle attività formative del corso, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di attivazione;

(1.2) designa i valutatori di cui all'art 25, comma 2;

(1.3) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della commissione giudicatrice per l'accesso al corso, nominata dal rettore, di cui all'art. 17, comma 1;

(1.4) espleta le valutazioni intermedie (accesso all'anno successivo) e finali (invio della tesi ai valutatori e ammissione all'esame finale di dottorato) relative ai dottorandi;

- (1.5) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, nominata dal rettore, di cui all'art. 25, comma 3, con indicazione dei tempi e del luogo preferenziali di svolgimento dell'esame finale;
- (1.6) stabilisce eventuali specifiche modalità di acquisizione del titolo;
- (1.7) definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso al corso da proporre al consiglio di amministrazione;
- (1.8) assegna a ciascun dottorando un supervisore (altrimenti denominato tutor o relatore) e, se necessario, uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, anche tra soggetti esterni al collegio stesso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo come da normativa vigente;
- (1.9) organizza il funzionamento del corso di dottorato e ne definisce l'offerta formativa assicurandone l'adeguata diffusione a livello nazionale e internazionale;
- (1.10) propone al dipartimento di afferenza o all'Ateneo la stipula di convenzioni con enti e istituzioni universitarie e di alta formazione nazionali e stranieri e con aziende per il finanziamento e il co-finanziamento di borse di dottorato, nonché la stipula di accordi di co-tutela che prevedano il rilascio di un doppio titolo o titolo congiunto;
- (1.11) assume ogni altra deliberazione funzionale all'ottimale organizzazione e funzionamento del corso di dottorato e alla sua proiezione internazionale;
- (1.12) valuta le istanze da parte degli studenti in merito all'organizzazione e le segnalazioni relative ad eventuali problemi didattici e organizzativi. La rappresentanza dei dottorandi non partecipa alle delibere di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10.

Art. 14 - Direttore della scuola di dottorato

1. Il direttore della scuola di dottorato è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno ed è responsabile dell'organizzazione complessiva della scuola di dottorato.

Il direttore è eletto dai coordinatori di corso di dottorato afferenti alla scuola tra i componenti dei collegi dei docenti di dottorato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, a maggioranza dei partecipanti al voto successivamente. Il direttore è nominato con decreto del rettore; dura in carica per un triennio, al termine del quale può essere confermato per un ulteriore triennio.

La carica di direttore è incompatibile con quella di coordinatore di corso. Le elezioni del nuovo direttore devono svolgersi almeno sei mesi prima della scadenza del suo mandato.

2. Il direttore:

- (2.1) convoca e presiede il consiglio direttivo;
- (2.2) formula proposte al consiglio direttivo concernenti l'organizzazione e il funzionamento della scuola di dottorato, l'ottimale pianificazione dell'offerta formativa della scuola di dottorato e la sua pubblicizzazione a livello nazionale e internazionale;
- (2.3) invia al rettore e al delegato del rettore al dottorato le proposte e le delibere del consiglio direttivo;
- (2.4) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- (2.5) garantisce, congiuntamente con i coordinatori dei corsi, il rispetto dei tempi di inizio e termine dei corsi, delle valutazioni in itinere e di quelle finali;
- (2.6) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del consiglio direttivo nella prima seduta utile.

Art. 15 - Consiglio direttivo della scuola di dottorato

1. Il consiglio direttivo è composto dal direttore della scuola di dottorato e dai coordinatori dei corsi di dottorato afferenti.

2. Sono affidate al consiglio direttivo le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della scuola di dottorato. Spetta in particolare al consiglio:

- a) garantire il raccordo funzionale tra i corsi della scuola di dottorato e programmare le attività comuni;

- b) predisporre il regolamento di cui all'art. 9, comma 4;
- c) avanzare ai competenti organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse in relazione a motivate esigenze di funzionamento della scuola di dottorato;
- d) deliberare sull'utilizzo dei fondi attribuiti alla scuola di dottorato;
- e) esercitare tutte le altre competenze stabilite nel regolamento della scuola di dottorato e richieste per il buon funzionamento della scuola stessa.

TITOLO IV - Ordinamento dei corsi

Art. 16 - Accesso ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di selezione a evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale, ovvero di titolo equivalente per livello di studi conseguito presso Università straniere.
3. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
4. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
7. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, ove previsti, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
8. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e si può formare una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
9. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre posti con borsa. Nel bando sono indicati altresì:
 - (9.1) l'ammontare della borsa di studio;
 - (9.2) i temi di ricerca di ciascun corso e, se esistenti, di ciascun curriculum;
 - (9.3) i titoli di accesso e le modalità della valutazione comparativa dei candidati stabilite per ciascun corso e, se esistente, curriculum di corso (per titoli; per titoli ed esame; per titoli e colloquio);
 - (9.4) i contenuti delle prove di ammissione e le modalità del loro svolgimento, per ogni corso di dottorato e, se esistenti, per ciascun curriculum di corso, ove previste;
 - (9.5) le eventuali sedi consorziate, con il numero dei rispettivi posti; (9.6) l'importo degli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza.
10. Il bando può prevedere:
 - a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini specificati dal bando;
 - b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
11. Le graduatorie predisposte dalle commissioni giudicatrici e i relativi atti concorsuali sono approvati entro il termine specificato nel bando.

Art. 17 - Nomina delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato

1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con proprio decreto le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono differenziate per singolo corso, o singolo curriculum di corso o, se sussistono le motivazioni, per eventuali articolazioni del singolo curriculum. Ogni commissione è composta da almeno tre docenti e può essere integrata da esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche e private di ricerca.

Nel caso di dottorato in convenzione o consorzio con altri enti o strutture la composizione delle commissioni può essere definita nell'atto convenzionale

Art. 18 - Valutazione comparativa dei candidati

1. In conformità alle indicazioni presenti nella proposta di attivazione, possono essere previste specifiche modalità per la valutazione comparativa dei candidati ai fini dell'ammissione al singolo corso, o curriculum di corso, e/o particolari titoli di accesso, nel rispetto dei principi di trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di predeterminazione dei criteri di valutazione dei concorrenti, secondo una delle seguenti modalità: per titoli quali, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, curriculum vitae, progetto di ricerca; per titoli ed esame; per titoli e colloquio.

2. In assenza delle specifiche previsioni di cui al comma precedente, la valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli, in una prova a contenuto teorico e/o pratico e in un colloquio (concorso per titoli ed esame). Il colloquio consiste nella discussione dei titoli, della prova teorica e/o pratica, laddove prevista, e nell'illustrazione dell'attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività indicate nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae.

3. Il candidato è ritenuto idoneo se riporta una votazione di almeno 40/60 nella valutazione dei titoli e nella valutazione di ciascuna delle singole prove.

4. Le prove possono essere svolte anche in via telematica e, a scelta del candidato, anche in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

5. Le prove sono intese ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica; le commissioni giudicatrici valutano i titoli e le prove stesse mediante idonea comparazione.

6. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

7. Le graduatorie predisposte dalle commissioni giudicatrici e i relativi atti concorsuali sono approvati entro i termini previsti dal bando.

8. A parità di merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica. A parità di merito i posti senza borsa sono assegnati al candidato più giovane in età.

9. Qualora, esaurite le procedure di assegnazione, una o più borse di studio risultino non attribuite, queste saranno riattribuite con delibera della commissione dottorato di ricerca. Il presente comma si applica esclusivamente alle borse finanziate interamente con fondi ministeriali o d'Ateneo, fatta salva la diversa volontà espressa dall'ente finanziatore.

10. La riassegnazione dei posti residui non coperti da una borsa è operata secondo le stesse modalità previste al comma precedente per la riassegnazione delle borse residue.

Art. 19 - Norme relative allo status di dottorando e allo svolgimento dei corsi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b) del presente regolamento.

2. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

3. Il limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio non può essere superiore, per ogni anno di dottorato, all'importo della borsa medesima.

4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di ricerca dottorale, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato e di supporto alla didattica, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.
8. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
10. Ai dottorandi è assicurata una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi con le modalità di cui all'art. 13.
11. È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
 - b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.Nei casi di frequenza congiunta la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
12. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, a condizione che sia assicurata la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico della struttura (dipartimento o centro di Ateneo) che ha formulato la proposta di attivazione del corso di dottorato ai sensi dell'Art. 7 comma 1 o di altra struttura accademica o ente esterno, previo accordo con la struttura che ha formulato la proposta di attivazione.
13. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
14. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per comprovati motivi di salute, diversi da quelli di cui al precedente comma 9. I dottorandi possono altresì chiedere la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. per la frequenza del tirocinio formativo attivo o dei percorsi di formazione per il

conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l'Ateneo genovese, nonché, in casi particolari, per la frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso; il dottorando sosterrà l'esame finale, previa delibera favorevole del collegio dei docenti, nella prima seduta utile.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

15. I periodi di proroga e di sospensione di cui ai commi 12, 13 e 14 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

16. I periodi di sospensione di cui ai precedenti commi 9 e 14 sono autorizzati dal rettore, su proposta del collegio dei docenti.

17. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta che può includere: descrizione dell'attività di ricerca, attività didattica (corsi seguiti, seminari, scuole), pubblicazioni, conferenze e workshop seguiti (evidenziando in particolare quelli ove il dottorando ha svolto il ruolo di relatore), esperienza sviluppata all'esterno dell'Università di Genova (specificando attività sviluppata, periodo di tempo, istituzione ospitante), partecipazione a progetti di ricerca e attività in essi sviluppata, premi e riconoscimenti scientifici ottenuti. Il collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il collegio dei docenti annualmente valuta la relazione sull'attività svolta e, sentiti il supervisore e i co-supervisori, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo. Al termine dell'ultimo anno di corso delibera sull'invio della tesi ai valutatori e, ricevuto il giudizio analitico dei valutatori, delibera l'ammissione del dottorando all'esame finale (anche chiamato discussione pubblica) o il suo rinvio ai sensi dell'art. 25, comma 2.

Nel caso di risultati insufficienti, il collegio propone al rettore l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso. Il collegio può proporre l'esclusione anche in corso d'anno, in caso di non regolare e non proficuo svolgimento dell'attività.

Art. 20 - Borse di studio

1. La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal collegio dei docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento di attività di ricerca previste per l'anno precedente. In caso di rinuncia alla borsa da parte del dottorando o di mancato rinnovo della stessa, l'importo relativo è destinato a finalità connesse al dottorato di ricerca.

2. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. A ciascun dottorando, è assegnato annualmente in aggiunta alla borsa, un fondo (*budget*), adeguato al tipo di corso dottorale e comunque non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa.

4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

5. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

6. Il dottorando fruitore di una borsa, che rinunci alla prosecuzione del corso di dottorato, conserva il diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento di attività di ricerca fino al momento della rinuncia.

7. La sospensione dal corso per una durata superiore a 30 giorni comporta la sospensione dell'erogazione della borsa.

8. È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, a eccezione delle borse concesse da istituzioni italiane o straniere, ed utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Art. 21 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati, previo accreditamento, corsi di dottorato o curricula all'interno di corsi di dottorato con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio generale di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedono una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
2. La disciplina dei suddetti corsi è contenuta nei relativi atti istitutivi, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, fermi restando i requisiti di accreditamento.

Art. 22 - Dottorato industriale

1. Può essere richiesto, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 23 - Dottorati con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione

1. Le convenzioni relative ai corsi di dottorato attivati con gli enti di cui al presente articolo disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'Ente, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti degli Enti, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento scientifico, culturale e tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte degli Enti convenzionati.

2. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato riconoscono particolare rilievo alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato in convenzione con Enti di cui al presente articolo, possono:

a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento ai settori in cui operano gli enti;

b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Art. 24 - Dottorati di interesse nazionale

L'Ateneo promuove l'attivazione, il coordinamento e la partecipazione a dottorati di interesse nazionale come definiti dalle disposizioni ministeriali.

Art. 25 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte di cui all'art. 19 comma 17, e alle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'Ateneo genovese, in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere un docente universitario di ruolo. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, non possono appartenere al collegio dei docenti del corso di dottorato, essere supervisore o co-supervisore del dottorando e non devono aver avuto un ruolo sostanziale nel percorso scientifico del dottorando. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, nel formato suggerito dal collegio dei docenti del singolo dottorato, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata di un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

3. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità di cui al precedente art. 13, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti all'Ateneo genovese, in quanto sede amministrativa del corso, e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 5, comma 2. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

4. Le commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono differenziate per singolo corso, o singolo curriculum di corso o, se sussistono adeguate motivazioni, per eventuali articolazioni del singolo curriculum.

5. Le spese di missione e gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dalle commissioni, sono a carico dei dipartimenti o dei centri di Ateneo proponenti il corso di dottorato.

6. Nel caso di pubblicazione della tesi di dottorato, l'opera dovrà riportare la dicitura: "Tesi discussa per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in ..., svolta presso il corso di dottorato ... dell'Università degli Studi di Genova".

7. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Art. 26 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. L'Ateneo cura il deposito di una copia della tesi di dottorato, in formato elettronico, nell'Anagrafe dei dottorati, in una specifica sezione ad accesso aperto e presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nelle more della attivazione dell'Anagrafe dei dottorati, i dottorandi sono tenuti a effettuare l'auto-deposito della tesi di dottorato nell'archivio istituzionale IRIS Unige almeno 15 giorni prima della data della discussione.

Art. 27 - Certificazione di Doctor Europaeus e di dottorato internazionale (International PhD)

1. Su richiesta del dottorando e previo parere del collegio dei docenti l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus o di International PhD, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo dottorato, nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi dei valutatori, da parte di docenti provenienti da due Università o istituzioni dell'Unione Europea (UE) per il titolo di Doctor Europaeus oppure estere (UE e non UE) per il titolo di International PhD diverse da quella in cui viene discussa;

b) almeno un membro della commissione d'esame deve appartenere a una Università o istituzione dell'Unione Europea (UE) per il titolo di Doctor Europaeus o estera (UE e non UE) per il titolo di International PhD diversa da quella in cui viene discussa;

c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;

d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno per lo svolgimento di attività di ricerca, autorizzato dal collegio dei docenti durante il dottorato, di almeno tre mesi anche non consecutivi in un paese dell'Unione Europea per il titolo di Doctor Europaeus o estero (UE e non UE) per il titolo di International PhD, diverso da quello di provenienza del dottorando.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo informatico.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 829 del 3.03.2021.